

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1047

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

URSO GIACINTO, ALIVERTI, AIARDI, VILLA, DEL DUCA,
VECCHIARELLI, DEL CASTILLO

Presentata il 21 gennaio 1977

Istituzione del certificato di qualificazione professionale per l'esercizio delle attività artigiane

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le sollecitazioni per un ufficiale riconoscimento della qualifica professionale artigiana sono molte e provenienti da più parti, e trovano i tempi più che maturi perché essa venga presa in considerazione e finalmente risolta.

La soluzione di questo problema viene invocata, da tempo, dalla quasi totalità degli artigiani italiani che, a ragione, chiedono una tutela legislativa della categoria cui appartengono; non si può, inoltre non tenere conto che approntando e risolvendo realisticamente il problema in questione non faremmo altro che armonizzare la legislazione italiana a quella degli altri paesi delle Comunità europee.

D'altra parte è noto come nei principali paesi della Comunità sia stato già risolto il problema della qualificazione professionale, nel contesto dell'applicazione del diritto di stabilimento, di cui al Trattato CEE, il quale postula la necessità di procedere al riconoscimento dei diplomi, certificati ed altri titoli, nonché di coordinare le disposizioni concernenti l'accesso alle attività non salariate ed il loro esercizio.

Il problema è stato affrontato nella presente proposta di legge, con la elaborazione

di precise norme che stabiliscono quali debbano essere i requisiti professionali che ciascuno deve dimostrare di possedere per conseguire la titolarità dello *status* giuridico soggettivo di « artigiano » e, dunque, per accedere ad un'attività artigiana.

In base alle norme comunitarie, gli artigiani francesi, tedeschi, belgi, olandesi, lussemburghesi — in virtù del riconoscimento giuridico della propria qualifica possono esercitare liberamente ed ovunque (anche in Italia) la propria professione; gli artigiani italiani invece, proprio perché privi del riconoscimento giuridico della qualifica artigiana che loro compete, non potranno mai esercitare la professione negli altri paesi della Comunità, se non sottoponendosi e ottemperando alle norme in materia vigenti in questi ultimi.

I nostri artigiani, pertanto, possono lavorare solo in Italia e non altrove; gli artigiani degli altri paesi possono esercitare il loro mestiere, arte o professione dappertutto.

Oltre a quanto sopra accennato, siamo convinti che esistono altri validi motivi di ordine sociale, politico, giuridico ed economico che militano a favore del riconosci-

mento, in Italia, di un titolo qualificante per gli « artigiani » tanto è vero che già nel 1960 il CNEL esprimeva parere favorevole per l'istituzione di un titolo accertativo della capacità professionale degli artigiani: in quell'anno, inoltre, venne anche presentata una proposta di legge che prevedeva norme per la disciplina del riconoscimento del certificato di qualificazione e del diploma di maestro artigiano. La necessità di istituire il certificato di qualificazione professionale veniva constatata, nel 1965, anche dalla seconda sezione del « Comitato centrale dell'artigianato ».

Va ricordato inoltre che il primo piano quinquennale all'articolo 217 testualmente dettava: « Nel settore, soprattutto artistico e tradizionale si dovrà valorizzare in forma giuridica e pratica la " bottega-scuola " e la qualifica di " maestro artigiano " ».

La qualificazione artigiana viene sostanzialmente a costituire un presupposto qualitativo per una competente esecuzione del servizio alla clientela nonché al fine di garantire i consumatori dei prodotti finiti dai danni che eventualmente venissero provocati a causa di un difetto degli stessi: in relazione a quest'ultimo aspetto la Commissione CEE ha inteso prevedere alcune misure di tutela sia per la salute ed integrità fisica che per gli interessi economici dei consumatori. La proposta di direttiva comunitaria, adottata dalla CEE, partendo dalla constatazione che un prodotto difettoso può provocare danni alle cose ed alle persone — addirittura la morte — ha disposto che il fabbricante risulta responsabile dei danni causati da difetto dei propri prodotti anche senza versare in comportamenti colposi: in tal senso la direttiva comunitaria vuole tutelare il consumatore dispensandolo dal provare la colpa del fabbricante e, quindi, non imponendogli di sopportare da solo i danni subiti anche in quei casi in cui il fabbricante riesca a dimostrare di non essere in colpa.

Il fabbricante artigiano, in correlazione alla prospettata disciplina, dovrà porre in atto tutta la sua preparazione professionale al fine di evitare difetti nei propri prodotti e, quindi, danni nei confronti del consumatore: questo soprattutto per salvaguardare la reputazione dei prodotti assieme al nome della sua impresa artigiana e per evitare gravissimi pregiudizi economici.

Dunque, l'esigenza della qualificazione professionale artigiana si presenta ormai as-

olutamente imprescindibile sia in funzione della tutela dei consumatori che in vista di una maggiore salvaguardia dell'artigianato italiano in un contesto internazionale.

Inoltre il testo della proposta considera fabbricante — quindi responsabile per danni da prodotti difettosi — ogni soggetto che partecipi, sotto propria responsabilità, al processo di fabbricazione del prodotto; anche lo stesso commerciante che fornisca prodotti con un proprio marchio o segno distintivo viene coinvolto nella responsabilità per danni.

A tal punto emerge in maniera eclatante l'esigenza di identificare quell'impresa artigiana, soprattutto di tipo pre- o para-industriale, che abbia eventualmente partecipato ad una fase di lavorazione del prodotto finito, non solo ai fini di non coinvolgere ingiustamente in un'azione di responsabilità per danni l'impresa artigiana e di non confondere la stessa con altre imprese che abbiano contribuito ad altri gradi di lavorazione del prodotto in questione, ma anche per stabilirne con esattezza i limiti di eventuale responsabilità.

Tale esigenza di identificazione dell'impresa artigiana viene già concretamente realizzata in sede regionale (Trentino-Alto Adige) grazie alla stipula, fra la pubblica amministrazione (Provincia) e parti interessate (impresa, associazione, organizzazioni delle stesse) di contratti di utilizzazione del marchio artigianale per l'incremento dello smercio e della valorizzazione dei prodotti. Tale tutela è, tuttavia, legata ad un presupposto imprescindibile di base: la qualificazione professionale dell'artigiano.

È necessario, infine, ricordare la scarsa o nulla tutela, sia sul piano nazionale che su quello comunitario, predisposta per i piccoli imprenditori artigiani che utilizzino segni distintivi non registrati nei confronti delle registrazioni di brevetti CEE o nazionali: come noto, i diritti di opposizione da parte dei titolari di marchi di fatto nei confronti dei marchi registrati sono estremamente limitati, o, nel caso dei marchi CEE, addirittura inesistenti. La stipula di contratti di utilizzazione del marchio artigianale di qualità contribuisce a tutelare l'artigiano in linea specifica rispetto alle registrazioni di marchi nazionali o comunitari ma come già rilevato, questa tutela, in quanto predisposta dalla pubblica amministrazione, può essere concretamente rea-

lizzata solo grazie alla presenza di un presupposto: la qualificazione professionale.

Noi riteniamo che nel nostro paese, la disciplina della professione artigianale oltre ad eliminare non poche anomale situazioni che tutti noi conosciamo, varrà finalmente a tutelare la qualità del prodotto e del servizio artigiano; a garantire il consumatore nel contesto di una responsabilità oggettiva per danni provocati da prodotti difettosi; a garantire un corretto esercizio della funzione sociale dell'insegnamento dei mestieri e dell'apprendistato; a valorizzare il tirocinio scolastico ed apprendistico che sfocia in una attività indipendente; a valorizzare la stessa attività artigiana indipendente che oggi non ha una qualifica lavorativa ben definita; ad agevolare, infine, il discorso nazionale e comunitario in ordine alle discipline di registrazione ed opposizione sui marchi e segni distintivi.

Il riconoscimento giuridico della capacità professionale artigiana, a nostro avviso, non creerà discriminazioni di alcun genere tra « qualificati » e « non qualificati »: eviterà, finalmente, l'inflazione degli occasionali mestieranti di ogni genere ed abiliterà all'esercizio di un mestiere, arte o professione, chi effettivamente possiede capacità professionali atte ad offrire al pubblico idonei servizi, con la garanzia di un'esecuzione sicura del lavoro senza pericoli di danni materiali o di perdite di tempo e di denaro, nonché di danni alle persone. Il certificato artigiano contribuirebbe, in definitiva ad eliminare quella posizione di inferiorità sostanziale e giuridica che ancora grava sull'artigianato italiano nei confronti degli interlocutori europei.

Con questi intenti sottoponiamo al vostro esame ed approvazione la presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Al fine di disciplinare l'esercizio delle attività artigiane ed armonizzare la normativa italiana a quella vigente negli altri paesi membri della Comunità europea, viene istituito il « certificato di capacità professionale » al cui possesso è subordinata l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860.

ART. 2.

Nell'ambito delle attività artigiane rispondenti ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, si avrà particolare riguardo a quelle attività che presuppongono specifiche cognizioni tecniche e professionali, a quelle il cui esercizio implica responsabilità nei confronti dei terzi, e a quelle che presentano un particolare valore produttivistico sociale, secondo il regolamento di applicazione della presente legge.

ART. 3.

Il certificato di capacità professionale artigiana si consegue mediante esame teorico-pratico davanti ad una commissione apposita secondo quanto disposto dagli articoli seguenti.

ART. 4.

Le commissioni sono costituite annualmente con decreto del presidente della giunta regionale, sentita la commissione regionale per l'artigianato ed hanno sede presso il competente assessorato.

Le commissioni sono composte:

- 1) dall'assessore all'artigianato, o da un suo rappresentante delegato, con funzioni di presidente;
- 2) da un rappresentante della commissione regionale per l'artigianato;
- 3) da un insegnante di istituto tecnico o scuola a carattere professionale artigiana;
- 4) da un rappresentante dell'ufficio provinciale del lavoro;

5) da 4 artigiani esercenti il mestiere per il quale il candidato deve essere esaminato, scelti da un elenco steso annualmente di concerto tra l'assessore competente e le organizzazioni sindacali dell'artigianato più rappresentative a livello regionale;

6) da tre rappresentanti dei lavoratori dipendenti da aziende artigiane, scelti da un elenco annualmente steso di concerto tra l'assessore competente e le organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario dell'assessorato competente; le spese sono a carico dello stesso assessorato.

ART. 5.

Il candidato è ammesso all'esame, a sua domanda, qualora possieda i seguenti requisiti:

1) che sia residente sul territorio italiano;

2) che abbia completato il periodo previsto dalla scuola d'obbligo;

3) che abbia completato il periodo di apprendistato artigiano ai sensi dell'articolo 18 della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e che successivamente abbia svolto per 24 mesi anche non consecutivi, l'attività per la quale richiede di sostenere l'esame.

ART. 6.

L'esame consiste in:

1) un colloquio riflettente nozioni teoriche, di cultura generale, e di organizzazione produttivistica e commerciale;

2) una prova pratica, mediante l'esecuzione di un capo di prova pratica, per accertare la preparazione professionale del candidato.

ART. 7.

I candidati che non abbiano superato l'esame possono ripeterlo nelle successive sessioni.

Ogni ulteriore ripetizione dell'esame è ammessa solo dopo la decorrenza di almeno un anno.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE.

ART. 8.

Il certificato di capacità professionale artigiana spetta, senza previo esame:

1) ai titolari di imprese che, all'entrata in vigore della presente legge, risultino iscritte da almeno 5 anni all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

2) a coloro che da almeno 5 anni sono titolari di imprese che abbiano i requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860;

3) a coloro che abbiano lavorato per tre anni consecutivi in maniera indipendente e possano provare di avere svolto per almeno 3 anni l'attività oggetto dell'esame in qualità di dipendente, in Italia o in uno degli Stati membri delle Comunità europee;

4) a coloro che abbiano svolto per 10 anni l'attività artigiana, oggetto dell'esame, in qualità di dipendenti.

ART. 9.

Le misure transitorie applicabili conformemente al precedente articolo 8 restano in vigore per 2 anni dopo la promulgazione della legge.